



Autorità Nazionale Anticorruzione

AREA VIGILANZA
Ufficio Sanzioni
II Dirigente

Spett.le Alechi Servizi Società cooperativa sociale
Via A. Casati, 201
20862 ARCORE (MB)
pec: alechi@legalmail.it

Elettivamente domiciliata c/o
Avv Domenico Vitale
pec: avv.mimmovitale@legalmail.it

Spett.le Comune di Brugherio
c.a.: Arch. Lorena Santinelli
pec: Protocollo.Brugherio@legalmail.it

Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. **Uscita del 18/05/2016**
Numero: **0079318**
Ufficio: **VIG - USAN Ufficio Sanzioni**

Rif. VIG/USAN/R/15/0062738/gm

(da citare nella risposta)

Oggetto: "Appalto misto con prevalenza dei servizi di manutenzione ordinaria patrimonio stradale, segnaletica verticale, attività di monitoraggio, pronto intervento, reperibilità sgombrare neve".
Procedimento sanzionatorio ex art. 48 del d.lgs. 163/2006.

Trasmissione provvedimento.

Con riferimento al procedimento sanzionatorio indicato in oggetto, si trasmette copia del provvedimento n. **556**, assunto dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 11 maggio 2016.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro i termini previsti e ai sensi degli artt. 13 e 119, comma 1, lett. b, del d.lgs. 104/2010

Distinti saluti.

Ing. Carlo De Falco

Delibera n. 556 del 11 maggio 2016

Oggetto: Procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell'art. 6, co. 11, e dell'art. 48, del d. lgs. 163/2006 e s.m., avviato su segnalazione della Stazione appaltante, "Comune di Brugherio", nei confronti dell'o.e. "Alechi Servizi Società cooperativa sociale", in riferimento alla gara per l'affidamento di «appalto misto con prevalenza dei servizi di manutenzione ordinaria patrimonio stradale, segnaletica verticale, attività di monitoraggio, pronto intervento, reperibilità sgombrare neve.» CIG: 5808942A93 - Importo dell'affidamento al netto dell'IVA: €. 769.224,82;

Stazione appaltante: Comune di Brugherio (c.f. 03243880154)

Operatore economico: Alechi Servizi Società cooperativa sociale (C.F. 08236320969)

Fascicolo USAN/48/15/0062738

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 11 maggio 2016;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (fino a euro 25.822,00, elevabili sino a euro 51.545,00 in caso di violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni rese) nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, ovvero che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché nei confronti degli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione;

Visto l'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, secondo cui, in sede di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a campione e sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria, quando la prova degli stessi non sia fornita dal concorrente, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente medesimo dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, co. 11, del d. lgs. 163/2006 e s.m., e, altresì, per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;

Vista la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1/2014, recante indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché indicazioni sugli obblighi di segnalazione all'Autorità, da parte delle stazioni appaltanti, delle esclusioni dalle gare;

Visto il Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio, emanato ai sensi dell'art. 8, co. 4, del d. lgs. 163/2006 e s.m.;

Vista la segnalazione effettuata dal Comune di Brugherio con nota acquisita al protocollo di questa Autorità in data 20.5.2015 n. 62738, con la quale la predetta S.a. ha segnalato l'esclusione dell'operatore economico "Alechi Servizi Società cooperativa sociale", in quanto, sottoposto a verifica ex art. 48, d. lgs. 163/2006, non ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico richiesti dal bando di gara ai punti 11.2 e 11.2.1;

Vista la nota del 6.8.2015, prot. n. 0100182, di avvio del procedimento di annotazione da parte dell'Autorità, nei confronti dell'operatore economico società "Alechi Servizi Società cooperativa sociale", inviata anche alla S.A., contenente l'indicazione della possibilità che il procedimento si poteva concludere con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 6, co. 11, d.lgs. 163/2006 e s.m., e, in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati, che la stessa violazione poteva comportare anche l'inserimento di apposita annotazione nel Casellario informatico, con conseguente sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;

Vista la richiesta, contenuta nella citata nota prot. 0100182, rivolta all'operatore economico di produrre una memoria difensiva, da far pervenire nel termine di 30 giorni, nonché l'indicazione della possibilità di richiedere un'audizione dinanzi all'Ufficio, nel medesimo termine;

Vista la memoria difensiva trasmessa dall'operatore economico, acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 0111495 del 4.9.2015;

Vista la nota di replica del 15.9.2015 prot. n. 0116409 da parte della S.A. alla memoria difensiva dell'O.e.;

Visto il verbale dell'audizione tenutasi in data 22.2.2016 presso l'ufficio istruttore;

Vista la comunicazione delle risultanze istruttorie trasmessa alle parti in data 20.4.2016 prot. n. 0063657;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

I. Procedimento istruttorio

La Stazione appaltante, Comune di Brugherio, con mod. C) acquisito al protocollo ANAC n. 62738 del 20.5.2015, ha segnalato l'esclusione dell'o.e. "Alechi Servizi Società cooperativa sociale" dalla procedura in questione, in quanto a seguito di richiesta di comprova sul possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, l'O.e. ha prodotto documentazione ritenuta sia carente che non atta e non conforme alla comprova delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione. In particolare, è stata omessa la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti dal disciplinare di gare ai punti 11.2 e 11.2.1.

Con nota protocollo n. 100182 del 6.8.2015, l'Autorità ha dato comunicazione alle parti di avvio del procedimento in oggetto.

Con memoria difensiva redatta dall'Avv. Domenico Vitale, in nome e per conto dell'O.e., acquisita in data 4.9.2015 prot. n. 0111495, il predetto difensore ha richiesto l'archiviazione del procedimento in quanto ritiene illegittima l'esclusione operata dalla S.A. per mancato ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 46 del D.Lgs n. 163/2006, atteso il fatto che, seppur tardivamente, l'O.e. ha provveduto ad integrare la documentazione mancante a comprova del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.

Inoltre, ha contestato il fatto che la S.A. non abbia ritenuto rilevanti i certificati di regolare esecuzione di prestazioni di lavori, di cui al punto 11.2 del disciplinare di gara, solo perché pervenuti alla stessa – per mera dimenticanza da parte dell'O.e. - oltre i termini perentori fissati ossia in data 2.3.2015.

Con nota della S.A. n. 26875 del 11.9.2015, di cui al protocollo Anac in data 15.9.2015 n. 116409, è stato integrato l'atto di segnalazione da cui emerge il fatto che l'O.e. si avvaleva della società Global Service Group srl e che l'esclusione è stata disposta dalla Commissione di gara nel rispetto delle disposizioni dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.



In data 22 febbraio 2016 si è tenuta l'audizione richiesta dal difensore dell'O.e., nel corso della quale il medesimo, rispetto a quanto indicato nella memoria difensiva a cui si è riportato, ha aggiunto che nel frattempo, è stata pagata la cauzione a favore della S.A. nonché è stato ritirato il ricorso in precedenza depositato presso il TAR Lombardia; mentre la S.A. ha ribadito che l'esclusione è stata operata *ope legis* dalla Commissione di gara in quanto entro il termine perentorio fissato, l'O.e. non ha prodotto quanto richiesto.

II. Risultanze istruttorie e valutazioni

L'esclusione dell'O.e. è stata operata dalla commissione di gara per l'omessa produzione di documenti necessari a comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara.

Con la documentazione prodotta oltre i termini perentori fissati per la comprova, possono ritenersi posseduti, anche a mezzo di avvalimento, i requisiti richiesti.

Con riferimento al procedimento ex art. 48 di competenza della Autorità, nel caso di comprova dei requisiti, seppure in ritardo o con modalità non rispettose delle previsioni del disciplinare di gara, vengono integrati i presupposti per l'archiviazione del suddetto procedimento. Infatti le sanzioni (pecuniaria e di temporanea inibizione della partecipazione a procedure di affidamento) che l'Autorità può irrogare a seguito della comunicazione da parte di una stazione appaltante dell'avvenuta esclusione dell'impresa da una gara per mancata dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando, si giustificano solamente nel caso in cui vi sia stata falsa dichiarazione iniziale dei requisiti stessi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012 n. 5138).

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

L'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, non ritenendo sussistente l'elemento psicologico del dolo o colpa grave, con riferimento alla dichiarazione resa dall'operatore economico "Alechi Servizi Società cooperativa sociale" c.f. 08236320969, con sede legale in Arcore (MB), via A. Casati, 201 ed elettivamente domiciliato c/o Avv Domenico Vitale pec: avv.mimmovitale@legalmail.it

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.


Autorità Nazionale Anticorruzione
IL CONSIGLIO

Si dichiara che la presente copia, composta di
n. 3 Fogli è conforme all'originale.
Roma lì 27/5/16

IL SEGRETARIO

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il

Il Segretario: Maria Esposito

Maria Esposito

17 maggio 2016

